

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

col Ministro per le politiche agricole

(PINTO)

col Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

col Ministro per le pari opportunità

(FINOCCHIARO)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1998

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 4
Disegno di legge	» 8

ONOREVOLI SENATORI. - Il progetto governativo di riforma della cooperazione allo sviluppo interviene in un ampio dibattito che si svolge nel Paese da molti mesi e che ha portato diverse forze politiche a presentare proprie proposte di riforma in Parlamento.

Esso enuncia le finalità e i principi dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), richiamandosi agli obblighi che discendono dall'appartenenza dell'Italia alle grandi organizzazioni internazionali ed in particolare all'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU), all'Unione europea (UE) ed all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il progetto governativo intende definire i compiti e le responsabilità che spettano agli organi costituzionali ed agli altri attori dell'attività di cooperazione allo sviluppo, separando in modo chiaro i momenti della adozione degli indirizzi generali, della programmazione, del negoziato con i Paesi beneficiari, dell'individuazione dei singoli progetti, della loro attuazione ed infine della valutazione degli interventi.

Gli indirizzi generali dell'APS vengono definiti ogni tre anni dal Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e vengono approvati dal Parlamento, il quale è altresì chiamato a determinare, in sede di legge finanziaria, le risorse da attribuire all'APS.

La programmazione annuale, con proiezione triennale, è definita dal Ministero degli affari esteri sentito il Comitato per l'aiuto pubblico allo sviluppo il quale esprime un parere obbligatorio anche sulla proposta di indirizzi generali da sottoporre al Consiglio dei ministri.

Il negoziato con i Paesi beneficiari è condotto dal Ministero degli affari esteri, il quale è chiamato a promuovere e coordinare la politica di APS, che è parte integrante della politica estera dell'Italia.

Le relazioni con le banche ed i fondi di sviluppo, la definizione delle modalità per le azioni di sostegno al bilancio statale dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e le condizioni per la concessione dei crediti di aiuto sono di competenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, congiuntamente al Ministero degli affari esteri.

Viene riconosciuta e valorizzata la cooperazione decentrata, intesa come contributo delle regioni, delle province e dei comuni all'APS dell'Italia. Essa può beneficiare del concorso finanziario statale.

Viene altresì riconosciuto e valorizzato il ruolo delle Organizzazioni non governative (ONG) e del volontariato. Lo *status* dei volontari e dei cooperanti è adeguatamente delineato e tutelato.

L'attuazione delle iniziative di cooperazione è affidata all'Agenzia per lo sviluppo, ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, il cui compito è quello di assistere il Ministero stesso nelle fasi negoziali con i PVS, di individuare le singole iniziative di cooperazione e di provvedere alla loro esecuzione.

La valutazione delle attività di cooperazione è compito del Ministero degli affari esteri che vigila, tramite le rappresentanze diplomatiche nei PVS, sulla buona attuazione dei progetti.

Il testo si compone di 15 articoli che vengono illustrati singolarmente qui di seguito:

Articolo 1: indica le finalità ed i principi dell'APS, che costituisce un obbligo inter-

nazionale dell'Italia derivante dalla sua appartenenza alle grandi organizzazioni internazionali quali l'ONU, la UE e l'OCSE. Vengono indicate sei grandi finalità da perseguire, per lo più nel quadro delle azioni internazionali. Tra gli obiettivi figura anche il sostegno alle iniziative di cooperazione decentrata e del volontariato volte a favorire relazioni durature tra le comunità locali italiane e quelle dei Paesi beneficiari.

Articolo 2: prevede che gli indirizzi generali dell'APS, definiti ogni tre anni dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengano approvati dal Parlamento. Il Parlamento è altresì chiamato a determinare le risorse finanziarie da attribuire all'APS sulla base di una relazione che viene presentata ogni anno congiuntamente dai Ministri predetti. È inoltre previsto che venga convocata ogni tre anni una Conferenza nazionale sull'aiuto pubblico allo sviluppo che dovrà contribuire alla definizione degli indirizzi generali. Viene stabilito che i Paesi beneficiari dell'APS italiano sono quelli della lista dei PVS definita in sede di OCSE; eventuali eccezioni devono essere approvate dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri.

Articolo 3: prevede esplicitamente che le regioni, le province autonome e gli enti locali territoriali possono concorrere all'APS dell'Italia con propri strumenti e con proprie risorse finanziarie. Le attività di cooperazione decentrata possono beneficiare di cofinanziamenti statali purchè siano coerenti con gli indirizzi generali e con i documenti programmatici della politica di cooperazione. Anche le attività delle ONG e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono essere parzialmente finanziate dallo Stato e l'ammontare dei contributi viene stabilito dall'Agenzia per lo sviluppo.

Articolo 4: precisa i compiti attribuiti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il quale, d'in-

tesa con il Ministero degli affari esteri, assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo, stabilisce le modalità delle operazioni di sostegno al bilancio dei PVS e di ristrutturazione del debito, definisce le condizioni per la concessione di crediti di aiuto.

Articolo 5: precisa i compiti attribuiti al Ministero degli affari esteri il quale promuove e coordina la politica di APS, che è parte integrante della politica estera italiana. Il Ministero propone gli indirizzi generali, definisce il programma annuale e dispone l'attribuzione delle risorse all'Agenzia per lo sviluppo. Nell'ambito della programmazione negozia con i Paesi beneficiari per la definizione dei programmi-paese, concorda con le organizzazioni internazionali le iniziative di cooperazione da cofinanziare, definisce i contributi volontari alle organizzazioni internazionali e stabilisce la quota di risorse, comunque non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti totali, da riservare al cofinanziamento di iniziative di cooperazione decentrata di cui all'articolo 3. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, stabilisce le eventuali eccezioni alla regola generale dello slegamento dei finanziamenti dalla fornitura di beni e servizi di origine italiana. Il Ministro inoltre vigila sulla buona attuazione dei progetti ed assicura la valutazione delle iniziative dell'Agenzia per lo sviluppo, stabilendo altresì congiuntamente con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica criteri e modalità per il monitoraggio, la valutazione ed il controllo di programmi e progetti.

Articolo 6: stabilisce le modalità del coordinamento tra il Ministero degli affari esteri ed il Ministero della difesa per gli interventi da svolgere nelle aree di crisi con la partecipazione delle Forze armate italiane.

Articolo 7: stabilisce la composizione e le funzioni del Comitato per l'APS, che

rappresenta l'organo consultivo e di proposta delle attività di cooperazione e sostituisce il Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Il nuovo Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario delegato ed è composto dai direttori generali del Ministero stesso, da rappresentanti di tutti i Ministeri, da rappresentanti delle regioni, delle province, dei comuni e delle ONG e ONLUS e da tre esperti di cooperazione. Il Comitato per l'APS esprime un parere obbligatorio sulla proposta di indirizzi generali da sottoporre al Consiglio dei ministri, sulla programmazione annuale e sui singoli programmi-paese.

Articolo 8: definisce i compiti dell'Agenzia per lo sviluppo, che si configura come ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri. Essa è gestita da un consiglio di amministrazione (composto da 5 membri di cui 3 nominati dal Ministro degli affari esteri e 2 nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) e da un direttore (nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri). È inoltre previsto un collegio dei revisori (composto da 3 membri di cui due rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno del Ministero degli affari esteri).

Compiti dell'Agenzia sono:

- definire le singole iniziative di cooperazione, assistendo il Ministro degli affari esteri nel negoziato con il PVS ed effettuando i necessari studi di fattibilità;
- provvedere alla realizzazione delle iniziative, in gestione diretta oppure affidandola a organismi esterni;
- erogare i finanziamenti per le iniziative a dono;
- cofinanziare le attività di cooperazione svolte da enti locali, ONG ed ONLUS.

L'organizzazione e i criteri di gestione amministrativa e contabile sono definiti con

regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 9: prevede la concessione di crediti agevolati per la costituzione di imprese miste nei PVS individuati come prioritari.

Articolo 10: prevede che gli interventi umanitari di emergenza vengano autorizzati dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario delegato, che ne informa preventivamente il Consiglio dei ministri, e che vengano gestiti dall'Agenzia per lo sviluppo.

Articolo 11: riconosce il ruolo delle ONG, del volontariato e dell'associazionismo e prevede che l'Agenzia per lo sviluppo, nell'ambito della quota riservata in sede di programmazione annuale al sostegno delle loro attività, stabilisca l'ammontare dei singoli contributi (che non possono comunque essere superiori al 70 per cento del costo globale del progetto) da concedere ai predetti organismi a condizione che essi siano iscritti nei rispettivi elenchi delle ONG e delle ONLUS che svolgono prevalentemente attività di cooperazione dello sviluppo. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di specifici requisiti quali la comprovata esperienza operativa e la capacità di autofinanziamento dimostrate nel triennio precedente.

Articolo 12: definisce il ruolo e lo *status* giuridico dei volontari e dei cooperanti che operano per le ONG e le ONLUS. Essi possono essere anche cittadini stranieri e devono operare sulla base di un contratto di cooperazione i cui criteri devono essere definiti dall'Agenzia per lo sviluppo, che provvede alla registrazione dei contratti.

La norma prevede l'iscrizione obbligatoria dei volontari e cooperanti alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e le prestazioni sanitarie e prevede una serie di misure atte a valorizzare l'esperienza e la professionalità da loro acquisita nel servizio di cooperazione effettuato nei PVS.

Articolo 13: contiene le norme transitorie in materia di bilancio e di personale.

In materia di bilancio si dispone che venga istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un «Fondo comune per le attività di APS» sul quale il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede ad assegnare le risorse necessarie, sulla base della programmazione annuale, al Fondo per gli interventi a dono costituito presso l'Agenzia per lo sviluppo Fondo rotativo per i crediti di aiuto di cui all'articolo 6 della legge n. 49 del 1987.

Per quanto concerne il personale, è previsto che il personale non appartenente ai ruoli del Ministero che presta servizio presso l'attuale Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possa continuare a prestare servizio presso la medesima Divisione generale per un ulteriore periodo di due anni dopo la costituzione dell'Agenzia,

quando si tratti del personale comandato da altra Amministrazione, e fino alla scadenza dei relativi contratti quando si tratti degli esperti.

Sono inoltre previste norme relative alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri.

Articolo 14: elenca le norme abrogate.

Articolo 15: fissa la data di entrata in vigore della legge al 1° gennaio 1999, dovendosi prevedere tempi relativamente lunghi per rendere operativa l'istituenda Agenzia per lo sviluppo.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. L'Italia, quale Paese membro dell'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU), dell'Unione europea (UE) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è partecipe della responsabilità di favorire la crescita sostenibile dei Paesi in via di sviluppo, di seguito indicati con la sigla «PVS», e la loro partecipazione attiva alla gestione dei problemi globali che la comunità internazionale è chiamata a fronteggiare.

2. La politica di Aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia, di seguito indicata con la sigla «APS», ha come finalità la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale nei PVS, il sostegno alle riforme sociali, istituzionali ed economiche nei PVS, la loro integrazione nell'economia internazionale, la promozione della pace e della piena realizzazione dei diritti umani con particolare riferimento ai diritti dell'infanzia, l'eliminazione delle diseguaglianze di genere, l'innalzamento dei livelli di istruzione, la tutela dell'ambiente, il contenimento ed il governo dei flussi migratori.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'Italia:

a) partecipa all'azione dei maggiori Paesi industrializzati in favore dello sviluppo sostenibile e della difesa dei diritti umani fondamentali, secondo i principi dell'ONU e della UE, nei Paesi e presso le popolazioni più povere;

b) partecipa all'azione internazionale per la lotta alla povertà, contribuisce ad un governo responsabile dei fenomeni migratori, sostiene le politiche di sviluppo umano perseguendo la piena valorizzazione del ruolo attivo delle donne in ogni attività di sviluppo;

c) contribuisce alle grandi azioni orizzontali di interesse dell'intera comunità internazionale, promosse dall'ONU o da altre organizzazioni internazionali;

d) contribuisce alla definizione delle politiche di aiuto allo sviluppo della UE;

e) partecipa alle azioni di aiuto umanitario della comunità internazionale per far fronte alle emergenze naturali o causate dall'uomo, in risposta ad appelli internazionali o dei Paesi e delle popolazioni colpite;

f) contribuisce alla riabilitazione e alla ricostruzione nei Paesi colpiti dai conflitti.

4. Ai fini di cui al presente articolo, la presente legge disciplina l'azione del Governo e il sostegno alle iniziative di cooperazione decentrata e del volontariato, volte a favorire relazioni durature tra le comunità locali italiane e quelle dei Paesi beneficiari.

Art. 2.

(Indirizzi e istituzioni dell'APS)

1. Gli indirizzi generali dell'APS sono definiti ogni tre anni dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Parlamento approva gli indirizzi entro il 30 settembre dell'anno che precede il nuovo triennio. Gli indirizzi precisano le finalità dell'APS, in armonia con le direttive della UE, dell'OCSE e con le linee di azione dell'ONU. Gli indirizzi stabiliscono le priorità geografiche dell'APS.

2. Destinatari degli interventi dell'APS italiano sono le popolazioni ed i PVS iscritti nella lista dei Paesi e territori in via di sviluppo stilata dall'OCSE. Ulteriori beneficiari possono essere individuati, con decisione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

3. Ogni anno, entro il 30 giugno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica presentano congiuntamente al Parlamento una relazione sulla politica di APS, sullo stato di attuazione e sugli esiti delle attività finanziate con le risorse dell'APS, che illustri i risultati socioeconomici conseguiti, cui correlare le ipotesi di spesa per il triennio successivo e il quadro degli interventi di programmazione.

4. La relazione deve motivare il quadro finanziario proposto, anche sulla base dei dati rilevati dal Sistema informatico integrato, di cui all'articolo 5, al fine di determinare le risorse da attribuire in sede di legge finanziaria, per il triennio successivo, all'APS italiano, con riferimento alle diverse componenti che fanno carico al bilancio dello Stato, ed in particolare:

a) alla partecipazione alle attività, al capitale ed alla relativa ricostituzione di banche e fondi di sviluppo;

b) al finanziamento italiano alla UE per l'attuazione degli accordi con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

c) alle iniziative di cooperazione bilaterale e multilaterale a credito di aiuto e a dono;

d) agli aiuti alimentari.

5. I poteri ispettivi del Parlamento relativi all'APS si esercitano su tutte le attività che direttamente o indirettamente fruiscono di finanziamenti o contributi dell'APS.

6. Il Ministero degli affari esteri convoca, con cadenza triennale, la Conferenza nazionale sull'aiuto pubblico allo sviluppo. La Conferenza ha il compito di formulare raccomandazioni, valutazioni e indicazioni per la definizione degli indirizzi programmatici.

Art. 3.

(Soggetti non governativi dell'APS)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province ed i comuni concorrono all'APS dell'Italia con lo stanziamento di quote del loro bilancio an-

nuale e possono dotarsi di strumenti idonei ad attuare iniziative di APS, anche di concerto tra loro o in collaborazione con Organizzazioni non governative, di seguito indicate con la sigla «ONG», di cui all'articolo 11 della presente legge, e altre organizzazioni pubbliche e private. Le iniziative di APS sono preventivamente portate a conoscenza del Ministero degli affari esteri. Le procedure di raccordo sono determinate con successivo atto di coordinamento tecnico adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le attività di cooperazione di cui al comma 1 possono essere ammesse a cofinanziamento pubblico statale a valere sulle risorse stabilite in sede di legge finanziaria, purchè coerenti con gli indirizzi generali dell'APS e con i documenti programmatici. I criteri per la valutazione delle attività da ammettere a cofinanziamento sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Lo Stato stimola, favorisce e sostiene l'attività in favore dei PVS condotta dalle ONG e può inoltre sostenere le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di seguito indicate con la sigla «ONLUS», anche agevolando il commercio equo e solidale nonchè le attività di risparmio etico per la raccolta di fondi da destinare senza fini di lucro al finanziamento di progetti. Tali attività possono anche usufruire di un contributo parziale dello Stato. In questo caso il contributo viene stabilito dall'Agenzia per lo sviluppo, di cui all'articolo 8, alle condizioni da essa stabilite.

Art. 4.

(Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, cura le

relazioni con le banche ed i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria dell'Italia alle risorse di detti organismi.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero degli affari esteri stabiliscono congiuntamente le modalità di utilizzo dei fondi dell'APS per il sostegno al bilancio statale dei PVS, in funzione delle riforme avviate o previste dal piano macroeconomico, nonchè le modalità di attuazione delle operazioni multilaterali e bilaterali di ristrutturazione, conversione e cancellazione del debito, anche in relazione alle attività della cooperazione italiana allo sviluppo.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero degli affari esteri definiscono congiuntamente, secondo i parametri fissati in sede internazionale, le condizioni finanziarie agevolate di concessione dei crediti di aiuto. Essi autorizzano congiuntamente la concessione ai destinatari degli interventi di APS dei singoli crediti di aiuto coperti da garanzia sovrana o ad essa equiparabile, a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 13, comma 3.

Art. 5.

(Ministero degli affari esteri)

1. La politica di APS è parte integrante della politica estera italiana. Essa è promossa e coordinata dal Ministero degli affari esteri.

2. Nell'ambito della responsabilità del Ministro degli affari esteri, rientrano le seguenti funzioni:

a) proporre gli indirizzi generali dell'APS e il loro aggiornamento, da sottoporre al Consiglio dei ministri;

b) definire, nel quadro degli stanziamenti della legge finanziaria, il programma annuale, con proiezione triennale, dell'APS;

c) disporre, sulla base del programma annuale e successivamente allo svolgimento

della discussione in seno al Comitato per l'APS, l'attribuzione delle risorse all'Agenzia per lo sviluppo;

d) definire i contributi volontari alle organizzazioni internazionali, nonché la quota riservata agli interventi di emergenza;

e) stabilire la quota di risorse, comunque non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti per gli interventi a dono, che deve essere riservata al cofinanziamento di iniziative degli enti locali e delle ONG e ONLUS, di cui all'articolo 3;

f) definire, sulla base di accordi con i Paesi beneficiari, i programmi-paese o i documenti programmatici per Paese o per area geografica;

g) concordare con gli organismi internazionali di sviluppo le norme di collaborazione e le iniziative di cooperazione da cofinanziare;

h) concordare con le istituzioni finanziarie internazionali di sviluppo, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le forme di collaborazione e le iniziative di cooperazione da cofinanziare;

i) vigilare, tramite le rappresentanze diplomatiche, sulla buona attuazione dei progetti e dei programmi finanziati in tutto o in parte dall'APS italiano e assicurare la valutazione delle iniziative dell'Agenzia per lo sviluppo.

3. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabiliscono congiuntamente i criteri e le modalità per il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei programmi e progetti finanziati con le risorse dell'APS, assicurandone l'attuazione avvalendosi anche delle rilevazioni del Sistema informatico integrato di cui al comma 6.

4. In armonia con gli indirizzi e le intese adottati a livello internazionale, i finanziamenti dell'APS italiano non sono vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana. Ove particolari circostanze inerenti

ai rapporti internazionali rendano opportuna la concessione di finanziamenti totalmente o parzialmente vincolati alla fornitura di beni o servizi di origine italiana, la relativa decisione è assunta dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del commercio con l'estero.

5. Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi beneficiari dell'APS italiano possono avvalersi anche di personale a contratto assunto localmente nell'ambito di uno specifico contingente globale di 20 unità, separato dal contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

6. Nel quadro della realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), determina i criteri e le modalità di funzionamento dell'esistente Sistema informatico di gestione delle attività di cooperazione allo sviluppo, al fine di realizzare un Sistema integrato contenente i dati relativi alle attività svolte dall'Agenzia per lo sviluppo, nonché dai soggetti della cooperazione decentrata. L'accesso al Sistema informatico è pubblico. Il Ministero degli affari esteri pubblica, sull'apposito bollettino, i documenti ufficiali dell'APS italiano.

Art. 6.

(Coordinamento con il Ministero della difesa)

1. Nelle aree di crisi interessate da operazioni militari alle quali prendano parte unità delle Forze armate italiane sotto l'egida di organismi internazionali, le azioni e gli interventi di cui alla presente legge vengono concordati tra il Ministero degli affari esteri

e il Ministero della difesa e, ove necessario, tra le due amministrazioni viene istituito un organismo di pronto intervento, all'occorrenza composto anche da rappresentanti di altre amministrazioni, che coordina sul campo l'impiego delle forze militari e delle organizzazioni civili presenti.

Art. 7.

*(Comitato per l'aiuto pubblico
allo sviluppo)*

1. Presso il Ministero degli affari esteri è costituito il Comitato per l'APS, con funzioni di coordinamento e di proposta. Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri o da un Sottosegretario delegato ed è composto dai direttori generali del Ministero degli affari esteri, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante per ciascuno degli altri Ministeri e dei Dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, da un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province e da un rappresentante dei comuni, nominati rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione delle province italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), da tre rappresentanti della ONG e ONLUS di cui all'articolo 11, comma 2, da tre esperti di cooperazione che non ricoprono incarichi nell'ambito delle istituzioni di APS previste dalla presente legge, nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il direttore dell'Agenzia per lo sviluppo partecipa alle riunioni del Comitato per l'APS, senza diritto di voto.

2. Il Comitato per l'APS esprime un parere obbligatorio:

a) sugli indirizzi generali dell'APS da sottoporre al Consiglio dei ministri;

b) sulla programmazione annuale delle attività di APS e sulla relativa attribuzione delle risorse;

c) sui programmi-paese o sui documenti programmatici.

3. Il Comitato per l'APS discute annualmente sulle linee guida delle attività dell'Agenzia per lo sviluppo, nonchè sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, di cui all'articolo 2, comma 3. Fornisce indicazioni sui criteri di monitoraggio e valutazione dei progetti e sui controlli delle attività di APS.

4. Il Comitato per l'APS discute annualmente l'attività degli enti locali e del volontariato, di cui all'articolo 3, e fornisce indicazioni per il loro sostegno e coordinamento.

Art. 8.

(Istituzioni per l'attuazione delle attività di APS: Agenzia per lo sviluppo)

1. L'attuazione delle attività di APS è affidata all'Agenzia per lo sviluppo.

2. L'Agenzia per lo sviluppo è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri ed ha sede a Roma.

3. Gli organi dell'Agenzia sono:

a) il consiglio d'amministrazione, composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro degli affari esteri e due nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) il direttore, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri. Egli rimane in carica quattro anni e il suo mandato può essere rinnovato una sola volta;

c) il collegio dei revisori, composto da tre membri dei quali due, compreso il presidente, nominati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed uno dal Ministero degli affari esteri.

4. Un magistrato della Corte dei conti partecipa alle riunioni del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni.

5. L'Agenzia definisce le singole iniziative di cooperazione relative alla programmazione annuale, ai programmi-paese ed ai documenti programmatici e provvede all'istruzione e all'esecuzione dei progetti di sviluppo. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia si attiene a principi di trasparenza ed economicità, assicura l'elaborazione dei progetti di sviluppo ed è responsabile della loro attuazione, che essa affida, di preferenza, alle istituzioni pubbliche o private dei Paesi beneficiari, nel rispetto del principio della responsabilità primaria dei PVS per il loro sviluppo. L'Agenzia può provvedere altresì alla realizzazione delle iniziative affidandole ad organismi internazionali, a organizzazioni del volontariato, ad enti pubblici e privati, selezionati secondo le vigenti norme di legge, oppure le realizza in gestione diretta.

6. Nell'elaborazione dei progetti l'Agenzia adotta il metodo della valutazione di impatto sulle strutture sociali e sulle relazioni di genere.

7. L'Agenzia ha facoltà di acquistare all'esterno i servizi di consulenza tecnica ritenuti necessari. L'Agenzia può avvalersi per la realizzazione delle iniziative di APS anche dei cittadini dei PVS regolarmente residenti in Italia.

8. Per l'attuazione degli impegni internazionali in materia di aiuti alimentari l'Agenzia può utilizzare il canale multilaterale oppure quello bilaterale. Per gli acquisti di derrate alimentari l'Agenzia si avvale delle strutture dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti *in loco* nei PVS, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali.

9. L'Agenzia può sostenere e finanziare iniziative e progetti anche al di fuori dei programmi-paese e dei documenti program-

matici approvati. Quando i progetti superino la spesa di 300 milioni di lire è richiesto il nulla osta del Ministero degli affari esteri.

10. In particolare l'Agenzia:

a) assiste il Ministero degli affari esteri, fornendogli consulenze tecniche nelle fasi negoziali relative alle attività di APS, e collabora con le Ambasciate nei PVS mediante l'invio in missione, qualora necessario, di proprio personale;

b) assicura l'effettuazione di studi di pre-fattibilità e di fattibilità, nonché delle istruttorie delle iniziative sia a dono che a credito di aiuto, valutandone le modalità di attuazione;

c) eroga i finanziamenti per le iniziative a dono ivi comprese azioni di microcredito;

d) sostiene e finanzia le iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo;

e) effettua la valutazione tecnico-economica dei progetti finanziati con crediti agevolati per la costituzione di imprese miste nei PVS, di cui all'articolo 9;

f) sostiene, con finanziamenti entro la quota di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), le iniziative e i progetti promossi da ONG e ONLUS coerenti con gli indirizzi programmatici dell'APS. Le ONG e le ONLUS possono consorziarsi tra loro. L'Agenzia può stipulare convenzioni, anche anticipando la propria quota di cofinanziamento, con le singole organizzazioni o con i loro consorzi;

g) promuove la formazione di personale italiano per il servizio nei PVS o presso organismi internazionali di sviluppo.

11. L'Agenzia esercita le proprie attività in piena autonomia amministrativa e contabile. I bilanci annuali preventivo e consuntivo sono inviati al Ministero degli affari esteri ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio consuntivo annuale è trasmesso anche alla Corte dei conti, entro il 31 marzo, accompagnato da una relazione sull'attività svolta.

12. L'Agenzia può assumere da enti pubblici o privati italiani e stranieri incarichi remunerati per la realizzazione di iniziative di APS. L'Agenzia può accettare donazioni, lasciti e liberalità, che godono dei benefici fiscali previsti dalle leggi vigenti, finalizzati alla realizzazione di iniziative di cooperazione.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'insediamento del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sono definite l'organizzazione e le procedure di gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia stessa. Con il medesimo regolamento è istituito un ufficio di controllo interno composto ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che accerta la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi, valutandone comparativamente i costi, i modi e i tempi di conseguimento.

Art. 9.

(Crediti agevolati per la costituzione di imprese miste nei PVS)

1. A valere sul fondo rotativo per i crediti di aiuto di cui all'articolo 13, comma 3, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del commercio con l'estero, può concedere crediti finanziari agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare esclusivamente nei PVS individuati come prioritari dagli indirizzi generali dell'APS.

Art. 10.

(Interventi umanitari di emergenza)

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su

richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario delegato, informato preventivamente il Consiglio dei ministri, autorizza l'Agenzia per lo sviluppo ad attuare interventi umanitari di emergenza necessari ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata.

2. Al fine di consentire la massima tempestività degli interventi umanitari di emergenza, l'Agenzia, su indicazione del Ministero degli affari esteri, può trasferire fondi *in loco* presso le Ambasciate italiane.

Art. 11.

(Organizzazioni non governative e associazionismo)

1. L'Agenzia per lo sviluppo, nel rispetto della programmazione annuale delle attività di APS, stabilisce l'ammontare dei singoli contributi a sostegno delle attività delle ONG, delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo, segnatamente femminile, per iniziative annuali o pluriennali, presentate da singole organizzazioni o da consorzi di ONG ed ONLUS, in misura non superiore al 70 per cento del costo effettivo di realizzazione.

2. Sono istituiti presso l'Agenzia per lo sviluppo l'elenco nazionale delle ONG e l'elenco speciale delle ONLUS, iscritte nell'albo delle ONLUS, che svolgono prevalentemente attività di cooperazione allo sviluppo. Possono essere iscritte nell'elenco le organizzazioni aventi i seguenti requisiti:

a) costituzione con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) prevalenza, tra i propri fini statutari, della prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà senza fini di lucro;

c) comprovata esperienza operativa in attività di cooperazione allo sviluppo nei PVS nel triennio precedente la richiesta;

d) capacità di autofinanziamento nel triennio precedente la richiesta di iscrizione.

3. L'Agenzia per lo sviluppo provvede all'iscrizione ed alla cancellazione delle organizzazioni dagli elenchi di cui al comma 2, curando la tenuta degli stessi. L'Agenzia procede altresì ad informare il Ministero degli affari esteri sull'aggiornamento dei predetti elenchi.

Art. 12.

(Volontari e cooperanti)

1. Le ONG e le ONLUS si avvalgono per lo svolgimento delle loro attività di cooperazione allo sviluppo all'estero di volontari e cooperanti.

2. Sono considerati volontari i cittadini maggiorenni italiani e stranieri che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonchè di adeguata formazione e idoneità psicofisica, nella ricerca prioritaria di valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei PVS della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con ONG e ONLUS.

3. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei PVS, i volontari di nazionalità italiana sottoposti all'obbligo di leva hanno diritto ad ottenere la definitiva dispensa dal servizio militare.

4. Sono considerati cooperanti i cittadini maggiorenni italiani e stranieri di comprovata esperienza professionale, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, che assumono con contratto a termine un impegno di cooperazione allo sviluppo nei PVS per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica, gestionale ed organizzativa, nell'ambito di programmi di cooperazione con ONG e ONLUS.

5. Quando le condizioni del Paese in cui prestano la loro opera mutino in modo tale da impedire la prosecuzione od il regolare svolgimento dell'attività, le ONG e le

ONLUS favoriscono l'immediato inserimento dei volontari e dei cooperanti in progetti di sviluppo in altri Paesi. Il ricorrere di tali fattispecie o di comprovati motivi di salute o di forza maggiore lascia impregiudicati i benefici di legge, ivi compresi quelli a favore del volontario sottoposto all'obbligo di leva, cui verrà proporzionalmente computato il tempo trascorso nel Paese di destinazione ai fini della ferma militare obbligatoria.

6. Per i volontari e i cooperanti, il contratto con ONG e ONLUS, i cui criteri saranno definiti dall'Agenzia per lo sviluppo, deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce la loro attività ed il trattamento economico, previdenziale, assicurativo ed assistenziale. I contratti di cui al presente comma sono comunicati all'Agenzia.

7. I volontari e i cooperanti sono iscritti, a carico delle ONG e delle ONLUS, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

8. I familiari al seguito di volontari e cooperanti che collaborano alla realizzazione di un progetto possono ricevere contributi da parte delle ONG per la parte di lavoro svolto.

9. Alle imprese private che concedono ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

10. Le rappresentanze diplomatiche nei PVS svolgono attività di vigilanza sull'operato delle ONG e delle ONLUS e dei rispettivi volontari e cooperanti. Le organizzazioni di appartenenza sono in ogni caso tenute ad informare la rappresentanza diplomatica competente della presenza sul territorio di volontari e cooperanti in servizio.

11. Il Ministero degli affari esteri favorisce l'inserimento di volontari e cooperanti italiani presso ONG straniere, organizzazioni internazionali e istituzioni dei Paesi be-

neficiari ed attua le misure volte al riconoscimento del servizio prestato nei PVS.

Art. 13.

(Norme transitorie e finali)

1. Sono trasferite all'Agenzia per lo sviluppo le obbligazioni passive assunte dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, escluse quelle relative alle spese di funzionamento della Direzione generale stessa.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni 1999 e 2000 si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti dello Stato in favore dell'Agenzia per lo sviluppo per le attività di cooperazione con i PVS, nonché il contributo statale per le iniziative proposte dai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, sono fissati annualmente, con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. I relativi stanziamenti, ivi incluse le disponibilità non utilizzate alla data del 31 dicembre 1998, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in apposita unità denominata «Fondo comune per le attività di Aiuto pubblico allo sviluppo».

3. L'Agenzia per lo sviluppo costituisce, per la gestione delle risorse finanziarie ad essa assegnate ai sensi della presente legge, un apposito fondo per gli interventi a dono, sul quale confluiscono i proventi per le attività di cooperazione di cui all'articolo 8, comma 12. Per la gestione dei crediti di aiuto rimane in vita il fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. La gestione dei due fondi è regolata mediante convenzione tra il Ministero degli affari esteri, il Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica e l'Agenzia per lo sviluppo.

4. Dopo l'approvazione della programmazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *b*), il Ministro degli affari esteri provvede con propri decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad assegnare ai due fondi di cui al comma 3 del presente articolo le risorse necessarie per le attività di competenza. Il Ministro degli affari esteri può procedere, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad una diversa ripartizione delle risorse, sulla base di necessità sopravvenute nel corso della gestione; le somme già erogate sulle contabilità speciali saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 2 del presente articolo e la successiva assegnazione alla contabilità speciale competente.

5. Le risorse assegnate dallo Stato, ai sensi della presente legge, sono assoggettate alle norme sulla Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche e integrazioni. La gestione dei fondi è sottoposta al controllo successivo della Corte dei conti.

6. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto degli enti pubblici non economici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

7. Il personale di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c*) ed *e*), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può continuare a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri fino alla scadenza dei relativi contratti di impiego.

8. Il personale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *d*), della legge 26 febbraio 1987, n.49, che presta servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può continuare a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri per un periodo massimo di due anni dalla data di costituzione dell'Agenzia per lo sviluppo.

9. I compensi relativi allo svolgimento degli incarichi conferiti ai membri del con-

siglio d'amministrazione e del collegio dei revisori dell'Agenzia sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sono posti a carico delle assegnazioni annuali dell'Agenzia per lo sviluppo.

10. All'Agenzia per lo sviluppo si applicano gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

11. L'Agenzia per lo sviluppo può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche ed integrazioni.

12. La Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri è definita: «di maggiore importanza». Ad essa è preposto un dirigente generale di livello C appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di direttore. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1996, di rideterminazione delle dotazioni organiche della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1996, sono contestualmente ridotti di due unità.

13. Fino all'emanazione del regolamento di organizzazione della Ragioneria centrale, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, il personale già in servizio presso l'ufficio di ragioneria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è utilizzato presso la medesima Ragioneria centrale.

14. La dotazione organica del personale della Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri è rideterminata con provvedimento da emanare ai sensi della vigente legislazione, nel rispetto dell'invarianza dei ruoli ed escludendo nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, salvo per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 14. Sono altresì abrogati la legge 16 luglio 1993, n. 255, il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e gli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.

